



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 8/39 del 20.2.2018

Regime di aiuti per l'organizzazione e la partecipazione alle tre manifestazioni fieristiche zootecniche di Arborea, Ozieri e Macomer

1. Base Giuridica

- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (L. 193 del 1.7.2014);
- Legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 – Legge di stabilità 2018 - Art. 6 – comma 17. Supplemento Ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS) n. 1 del 12 gennaio 2018, link:
<https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewPart.xhtml?partId=7b760548-8fe1-4bdd-823c-ee78677c3e7c>

2. Condizioni generali

Gli aiuti saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 702/2014, in particolare:

- dell'articolo 1 "Campo di applicazione" e nello specifico:
 - par. 1, lettera a) aiuti a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI), i) attive nel settore agricolo, in particolare nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli;
- dell'articolo 2 "Definizioni", nello specifico:
 - a. "aiuto": qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato;
 - b. "PMI": ogni impresa che soddisfi le condizioni di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014;
 - c. "prodotto agricolo": i prodotti elencati nell'allegato I del TFUE, così come indicato all'art. 2 (4) del Regolamento (UE) n. 702/2014;
 - d. "impresa in difficoltà": un'impresa che soddisfi le circostanze descritte all'art. 2 (14) del Regolamento (UE) n. 702/2014;
- dell'articolo 3 "Condizioni per l'esenzione", secondo il quale i regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi e gli aiuti ad hoc, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III del presente regolamento;
- dell'articolo 5 “Trasparenza degli aiuti”, che dispone, al par. 1, che l'esenzione si possa applicare solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio ("aiuti trasparenti") e, al par. 2 lett. a), che tali gli aiuti siano concessi sotto forma di sovvenzioni;
 - dell'articolo 6 “Effetto di incentivazione”, che dispone, al par. 1, che il regolamento si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione; e, al par. 2, che la condizione per cui gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione è che prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario presenti domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato;
 - dell'articolo 7 “Intensità dell'aiuto e costi ammissibili”, in particolare: del par. 1 che dispone che ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate; del par. 2 che dispone che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA; del par. 3 che dispone che quando gli aiuti sono concessi in forma diversa da una sovvenzione diretta, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo;
 - dell'articolo 8 “Cumulo”, in particolare: del par. 6, secondo il quale gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento di esenzione non possono essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del presente regolamento;
 - dell'articolo 9 “Pubblicazione e informazione”, in particolare:
 - del par. 1, che dispone che almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore di un regime di aiuto esentato dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, o della concessione di aiuti ad hoc esentati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 794/2004, una sintesi degli aiuti nel formato standardizzato di cui all'allegato II del presente regolamento. Entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della sintesi, la Commissione invia allo Stato membro una ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti;
 - del par. 2 che dispone che lo Stato membro interessato garantisce la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato:
 - a) le informazioni sintetiche di cui al paragrafo 1 o un link alle stesse;
 - b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui al paragrafo 1, comprese le relative modifiche, o un link che dia accesso a tale testo;
 - del par. 4, secondo il quale le informazioni menzionate al paragrafo 2 sono disponibili per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

e del par. 5, secondo il quale il testo completo del regime di aiuti o della misura ad hoc di cui al paragrafo 1 contiene, in particolare, un riferimento esplicito al presente regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e alle specifiche disposizioni del capo III cui si riferisce il provvedimento.

3. Durata

Il presente regime di aiuti si applica a partire dal ricevimento della ricevuta contrassegnata dal numero di identificazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea, fino al 31.1.2021.

4. Entità dell'aiuto

L'importo massimo complessivo stimato dell'aiuto per il periodo di durata del regime è pari euro 300.000 per le tre manifestazioni fieristiche zootecniche regionali.

5. Beneficiari

Sono beneficiarie del regime di aiuti le microimprese, piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore della produzione zootecnica, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti delle filiere zootecniche del bovino da latte, da carne e ovina.

Sono escluse dal regime di aiuti le aziende in difficoltà, così come le aziende destinatarie di un ordine di recupero pendente di precedenti aiuti dichiarati dalla Commissione illegittimi e incompatibili.

6. Attuazione degli aiuti - Soggetti responsabili

I soggetti responsabili dell'attuazione sono il Comune di Arborea, il Comune di Ozieri e il Comune di Macomer che provvedono all'organizzazione delle manifestazioni direttamente e/o attraverso l'acquisizione dei servizi necessari.

L'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale provvede a trasferire ad ogni Comune le risorse necessarie per l'organizzazione delle manifestazioni e per l'erogazione degli aiuti alle aziende aventi titolo.

I Comuni responsabili provvedono alla pubblicazione di un avviso pubblico a seguito del quale ricevono le istanze di aiuto da parte dei soggetti interessati alla partecipazione che vengono selezionati sulla base di requisiti oggettivi e non discriminatori. Successivamente provvedono alla concessione degli aiuti erogati sotto forma di servizi agevolati.

La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) nome e dimensioni dell'impresa;
- b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine;
- c) ubicazione del progetto o dell'attività;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- d) elenco dei costi ammissibili;
- e) tipologia degli aiuti.

I Comuni, nella loro qualità di soggetto concedente e soggetto erogante dell'aiuto istituito con la presente deliberazione, sono tenuti ad accreditarsi al Registro RNA (Registro nazionale degli aiuti) e al Registro SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) per l'utilizzo dei relativi servizi.

La registrazione del regime di aiuti e il relativo accreditamento dei Comuni concedenti, sarà effettuato dall'Assessorato dell'Agricoltura. La registrazione degli aiuti individuali sarà di esclusiva competenza dei Comuni concedenti.

Operativamente la procedura di registrazione di detti aiuti per singolo beneficiario si sostanzia nei passaggi di seguito riassunti.

- 1) Il Comune concedente effettua sul RNA le visure propedeutiche alla concessione degli aiuti di Stato:
 - la “Visura aiuti” che identifica, con riferimento ad un periodo massimo di 10 esercizi finanziari, gli aiuti di Stato concessi ad un soggetto identificato tramite codice fiscale;
 - la “Visura Deggendorf” che contiene le informazioni relative agli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero.
- 2) Il Comune concedente registra l'aiuto individuale inserendo il beneficiario nella sezione Gestione Registro del SIAN che rilascia il “Codice Univoco Interno della concessione”.
- 3) I provvedimenti di concessione devono contenere l'esplicita indicazione del “Codice univoco interno della concessione” e delle due visure “aiuti” e “Deggendorf”.

7. Condizioni specifiche per la categoria di aiuto di cui all'articolo 24 “Aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli”

Gli aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso in quanto soddisfano le condizioni di cui ai seguenti paragrafi.

7.1 Tipo di sostegno

Gli aiuti sono erogati in natura sotto forma di servizi agevolati. Gli aiuti erogati in natura non prevedono pagamenti diretti ai beneficiari ma sono versati dai soggetti responsabili dell'attuazione degli aiuti ai prestatori delle azioni promozionali. Se l'organizzazione delle manifestazioni fieristiche è prestata da associazioni e organizzazioni di produttori, la partecipazione all'attività stessa non è subordinata all'adesione a tali associazioni od organizzazioni e i contributi alle spese amministrative dell'associazione o dell'organizzazione sono limitati ai costi inerenti alla manifestazione stessa.

I soggetti responsabili dell'attuazione, Comune di Arborea, Comune di Ozieri, Comune di Macomer, provvedono al calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo dell'aiuto individuale, computano tutti i costi



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

relativi all'organizzazione e partecipazione dei beneficiari alle manifestazioni fieristiche zootecniche e scorporando i costi relativi alle eventuali quote di partecipazione a carico dei partecipanti.

L'aiuto, essendo concesso sotto forma di servizi agevolati, non prevede pagamenti diretti ai beneficiari.

7.2 Intensità dell'aiuto

L'intensità dell'aiuto copre il 100% dei costi ammissibili. L'IVA è ammissibile agli aiuti, in quanto non recuperabile dai soggetti responsabili dell'attuazione, secondo la legislazione nazionale.

7.3 Azioni e costi ammissibili

L'aiuto finanzia l'organizzazione e la partecipazione alle tre manifestazioni fieristiche zootecniche regionali di Arborea, Ozieri e Macomer, i cui costi ammissibili sono:

- spese di iscrizione;
- spese di viaggio e spese per il trasporto di animali;
- spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento;
- affitto dei locali e degli stand e i costi del loro montaggio e smontaggio;
- premi simbolici fino a un valore di 1 000 EUR per premio e per vincitore di un concorso.

In particolare, i Comuni responsabili dell'attuazione acquisiscono o mettono a disposizione gli spazi espositivi, assumono i costi di allestimento funzionali alla partecipazione delle PMI, inclusi di forniture idriche/elettriche, nonché i costi di organizzazione della manifestazione, inclusi i servizi di pulizia, smaltimento rifiuti, sicurezza, misure sanitarie e disinfestazione, vigilanza, servizi assicurativi, e sostengono le spese di promozione delle manifestazioni.

Gli aiuti destinati ai premi simbolici sono versati al prestatore delle azioni promozionali solo se il premio è stato effettivamente consegnato e su presentazione di una prova della consegna.

8. Pubblicazione

La Regione garantisce la pubblicazione delle informazioni sintetiche, nonché del testo integrale della misura d'aiuto e di tutte le altre informazioni, indicate ai paragrafi 2 e 4 dell'articolo, 9, paragrafo 1 del Reg (UE) 702/2014 mediante il sito web regionale <http://www.regione.sardegna.it/regione/giunta/delibere.html> e il Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN.

Le informazioni relative al regime sono disponibili per un periodo di almeno 10 anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso.